



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 222 del 07/04/2022

Librerie: presidi sociali e culturali

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente Consiglio della Regione Campania

On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale

Dott.ssa Magda Fabbrocini

PROPOSTA DI LEGGE

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

dei Consiglieri Regionali

TOMMASO PELLEGRINO

Vincenzo Alaia

Francesco Iovino

Vincenzo Santangelo

Avente ad oggetto:

Librerie: presidi sociali e culturali



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

Il concetto sociale di librerie, intesa come solo centro di interesse commerciale, è messo ormai da anni in discussione da un problema storico che attanaglia il tessuto culturale a livello nazionale. La causa delle serrande chiuse di migliaia di librerie, soprattutto quelle locali e indipendenti, è da ritrovarsi, inequivocabilmente, nei drammatici numeri statistici odierni: solo il 40% degli italiani acquista libri (rapporto Istat 2019). Solo successivamente, rilevano come ulteriore causa, pesando sui dati esposti, le multinazionali e il mercato online (che pur rappresenta un pregiudizio notevole per le realtà territoriali di interesse regionale).

Il problema, dunque, ha una duplice natura: in primo luogo, quella prettamente economica, attività costrette alla chiusura, disagio occupazionale e crolli finanziari che mettono in ginocchio piccoli imprenditori che, con coraggio, hanno provato e provano a far sopravvivere un baluardo senza tempo di divulgazione del sapere in tutte le sue forme, generi e storie. In secondo luogo, quella sociale. Lasciare andare nell'oblio della sua stessa crisi le librerie significa rinunciare a un presidio culturale centrale per le comunità che perderebbero in termini di progresso civile, sociale oltre che economico. Le nuove generazioni non sarebbero più circondate da punti fisici che favoriscono lo sviluppo della conoscenza, del pensiero critico e dell'autonomia di giudizio.

In merito a ciò, l'impegno politico istituzionale deve continuare, prima di tutto e ancora, a spingere sulla diffusione del libro e della lettura, quale strumento fondamentale della crescita culturale dell'intera collettività campana. Ma necessita aggiungere un nuovo punto di vista programmatico al già ben definito contesto normativo e amministrativo regionale in materia culturale: concentrare gli interventi anche e direttamente sulle librerie indipendenti, concependole non solo come meri negozi ma come luoghi di cultura nella sua più ampia accezione possibile..

La proposta di legge, difatti, si inserisce coerentemente e organicamente, nel quadro legislativo della Regione Campania:

- Legge regionale n. 13 del 6 settembre 2013 “Promozione e sostegno dell’Editoria libraria regionale e dell’informazione locale”;
- Art. 24 (interventi per il sostegno dell’editoria libraria) della Legge regionale n. 5 del 29 giugno 2021 “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DFER 2021-2023 – Collegato alla stabilità regionale per il 2021”;
- Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 788 del 30 settembre 2021 in esecuzione degli interventi di sostegno al settore previsti dalla citata l. regionale 13/2013.



Consiglio Regionale della Campania

I riferimenti esposti sono incentrati a favorire il sostentamento dell'attività editoriale e dell'informazione regionale (riguardando le librerie soltanto di riflesso) tramite sistemi di contribuzione e/o di incentivazione fiscale. In questo senso, la proposta di legge si pone l'ulteriore obiettivo di agevolare e formalizzare un ingrandimento dell'ambito di operatività sociale delle librerie facendo leva su esperienze sul territorio che, di fatto, già sono presenti e che rappresentano concretamente presidi culturali oltre che commerciali. Casi virtuosi e spontanei rilevati in tutte le province della regione che organizzano costantemente eventi, convegni, conferenze, laboratori e ogni tipo di forma di manifestazioni culturali.

La presente proposta di legge si struttura in 6 articoli:

- nel primo, vengono sancite le finalità;
- nel secondo, vengono definite le iniziative da predisporre per promuovere e favorire e la centralità delle librerie sul territorio tramite programmazioni di eventi culturali organizzati da librerie e enti del terzo settore e supportate dalla Regione Campania.
- nel terzo, viene inquadrato il contesto istituzionale, normativo ed amministrativo in cui inserire l'attività promossa a favore della lettura.
- nel quarto, viene prevista l'istituzione di uno sportello online informativo con funzioni di supporto alle librerie in merito alla concentrazione, all'aggiornamento e alla diffusione di tutte le informazioni relative alle agevolazioni e alle programmazioni che interessano le stesse, prevedendo, altresì, la tenuta dell'Elenco delle librerie e del Registro degli enti del terzo settore.
- il quinto e il sesto, rispettivamente, prevedono la disposizione finanziaria e quelle finali e transitorie.

Tutto ciò premesso, la proposta di legge intende, pertanto, strutturare e supportare la nuova funzione e finalità sociale delle librerie per evitare che la società civile perda uno dei suoi pilastri fondamentali.

Relazione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 300.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 5 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".

Per le annualità successive al 2022 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118. La somma è stata calcolata in base al numero di librerie presenti sul territorio regionale, al loro flusso di utenza e al numero e alla tipologia di attività svolte degli enti del terzo settore rientranti nel RUNTS.



Consiglio Regionale della Campania

Legislatura 11^a – Proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Campania, ai sensi dell'art. 117, comma terzo della Costituzione, nonché della legge regionale 6 settembre 2013, n. 13 (Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale) e della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura) promuove la diffusione del libro e della lettura quale strumento fondamentale della crescita dell'intera collettività campana, riconoscendone il ruolo essenziale per lo sviluppo della conoscenza del pensiero critico, nonché per la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico;
2. La Regione Campania, in attuazione dei principi previsti dal comma 1, nell'ambito delle competenze in materia di promozione e organizzazione di attività culturali, garantisce l'autonomia delle librerie, riconoscendole quali presidi culturali presenti sul territorio, che per la loro intrinseca natura di mezzo di diffusione del sapere, non rappresentano solo un polo commerciale ma luoghi storicamente vitali per sostenere la crescita morale, sociale e culturale dei cittadini.

Articolo 2

Iniziative per favorire la centralità culturale delle librerie

1. La Regione, ai fini della presente legge, volta a promuovere la centralità e la frequentazione delle librerie, prevede:
 - a) Un piano di tracciamento delle librerie attive sul territorio, con sede legale in Campania, tramite l'inserimento delle stesse in un apposito Elenco regionale, subordinato all'espressa volontà della singola libreria e all'iscrizione all'Albo delle "Librerie di Qualità" nel rispetto dei requisiti stabiliti con decreto del



Consiglio Regionale della Campania

Ministro della cultura n. 115 dell'11 marzo 2021, in attuazione dell'art. 9 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

- b) La predisposizione di un Registro degli enti del terzo settore presenti sul territorio e rientranti nel RUNTS, che, nel rispetto dei requisiti per l'iscrizione, subordinata alla richiesta espressa degli enti e alla presentazione di una programmazione di attività annuali, beneficeranno di una contribuzione da parte della Regione per l'organizzazione di eventi e iniziative culturali presso le librerie che avranno aderito al piano e saranno state inserite nell'apposito elenco.
2. La Regione, in attuazione del comma 1, promuove azioni che incrementano l'utenza e le attività nelle librerie; in particolare, sostiene:
- a) Iniziative di incentivazione alla lettura e alla formazione culturale nei confronti dei giovani, finalizzato al contrasto del fenomeno sociale dell'abbandono scolastico;
 - b) L'Organizzazione di corsi formativi e di aggiornamento per i diversi operatori della filiera del libro e della lettura;
 - c) Attività che riguardano la promozione della lettura e la frequentazione dei luoghi di cultura: conferenze, presentazioni di opere, contest, premi, festival, club del libro;
 - d) Lo sviluppo della bibliodiversità;
 - e) Iniziative per favorire l'accesso al libro e all'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive;
 - f) Interventi mirati ad incrementare la lettura nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati tenuto conto dell'area con il più elevato tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire fenomeni di esclusione sociale;



Consiglio Regionale della Campania

- g) Iniziative nelle librerie che supportino, attraverso la lettura, lo scambio interculturale e percorsi di cittadinanza attiva;
- h) Un supporto istituzionale alle librerie e gli enti registrati per iniziative di invito alla lettura in contesti sociali e territoriali disagiati quali strutture socio-assistenziali per anziani, strutture sanitarie, istituti penitenziari;
- i) La promozione delle opere editate dal Consiglio regionale.

Articolo 3

Patti inter-istituzionali a favore della lettura

1. La Giunta regionale può stipulare e promuovere patti locali ed inter-istituzionali, ai sensi della normativa statale vigente intesi a coinvolgere enti locali, biblioteche, scuole ed altri soggetti pubblici o privati attivi sul territorio regionale, finalizzati alla promozione della lettura all'interno delle librerie. I patti sono finalizzati all'aumento del numero dei lettori e dell'utenza in generale, di concerto con la programmazione e le incentivazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. La Giunta regionale, nel rispetto dei piani nazionali per la promozione della lettura e nel quadro normativo statale e regionale di sostegno alle librerie, definisce un programma triennale che prevede:
 - a) Lo studio di contesto comprensivo delle analisi delle abitudini di lettura della popolazione regionale e del quadro delle azioni poste in essere dalla Regione e dai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 2 negli ambiti disciplinati dalla presente legge;
 - b) L'individuazione delle azioni e delle programmazioni da finanziare ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge;
 - c) La definizione delle modalità e criteri di erogazione dei contributi ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e delle risorse di cui all'articolo ____ della presente legge;
 - d) Le modalità di valutazione degli effetti delle attività, programmazioni e azioni finanziate.



Consiglio Regionale della Campania

3. Il programma è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio di riferimento e conserva validità fino all'approvazione del successivo.

Articolo 4

Sportello online informativo di supporto alle librerie campane

3. La Regione, presso la struttura competente, istituisce e cura lo sportello informativo per la diffusione delle informazioni inerenti alle agevolazioni, manifestazioni e iniziative regionali, nazionali e comunitarie, nonché sulle attività e programmazioni nelle librerie disciplinate dalla presente legge;
4. La struttura regionale competente, nella gestione delle richieste, della tenuta dell'Elenco delle librerie e del Registro degli enti del terzo settore, è tenuta e trasmettere tempestivamente allo Sportello tutti gli aggiornamenti.

Articolo 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 300.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 5 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".
2. Per le annualità successive al 2022 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Articolo 6



Consiglio Regionale della Campania

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
2. Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono disposti nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.